

Bozza di CONVENZIONE QUADRO

tra

L'**Opificio delle Pietre Dure**, con sede in Firenze, Via degli Alfani 78, 55100, C.F. 80023870480, in seguito denominato "OPD", rappresentato dalla sua direttrice, Dott. Cristina Acidini Luchinat, nata a Firenze il 15.05.1951 e domiciliata per la carica presso la sede dell'OPD medesimo;

e

la **Scuola Normale Superiore di Pisa**, con sede in Pisa, piazza dei Cavalieri 7, 56100, C.F. 80005050507, di seguito indicata come "SNS", rappresentata dal suo direttore, prof. Salvatore Settis, nato a Rosarno (RC) il 11.06.1941 e domiciliato per la carica presso la Scuola medesima

PREMESSO CHE

la SNS è titolare di competenze ed esperienze di riconosciuto valore ed eccellenza per quanto riguarda le applicazioni delle tecnologie informatiche all'alta formazione, alla ricerca e alla progettazione nei settori della gestione e comunicazione del patrimonio culturale, comprovate in attività scientifiche svolte nell'ambito di progetti nazionali ed europei;

e che

l'OPD, Istituto Speciale del Ministero per i Beni e Attività Culturali, esplica la sua attività operativa e di ricerca nel campo del restauro delle opere d'arte essendo lo stesso sede di una Scuola di Alta Formazione per il restauro Italia, di un museo della produzione artistica in pietre dure, di un laboratorio scientifico, di una biblioteca altamente specializzata nel campo del restauro, di un ricchissimo archivio dei restauri compiuti, di un centro di ricerca sulla climatologia;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente atto e costituiscono il presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2

Natura della collaborazione

L'OPD e la SNS intendono collaborare al fine di sviluppare attività di ricerca e studio nello spirito dello scambio delle relative conoscenze raggiunte nelle materie che costituiscono l'oggetto della convenzione, nell'interesse comune delle parti.

Art. 3

Oggetto della collaborazione

L'attività di collaborazione sarà rivolta alla ricerca scientifica e all'applicazione delle tecnologie informatiche per l'organizzazione e l'analisi del patrimonio documentario in possesso dell'OPD pertinente alla passata attività artistica e a quella recente e corrente dell'OPD in quanto istituto specializzato nel restauro.

Art. 4

Modalità della collaborazione

Per l'attuazione della presente convenzione saranno attivate le necessarie iniziative di progettazione e realizzazione di programmi di attività, il cui contenuto sarà concordato fra le parti in appositi accordi specifici da approvarsi secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Le due parti possono sostenere attività che rientrano nelle finalità di questa convenzione, autonomamente e senza impegno per l'altro partner.

Art. 5

Responsabili scientifici

Per quanto riguarda l'esecuzione della presente convenzione l'OPD affida la responsabilità scientifica alla Dott. Cristina Acidini Luchinat mentre la SNS affida la responsabilità scientifica al Prof. Salvatore Settis.

I due responsabili scientifici individueranno le linee guida della collaborazione e organizzeranno anche le forme e i modi di attuazione degli obiettivi espressi nella presente convenzione, nonché le persone che saranno impiegate a svolgere le attività previste.

Art. 6

Obbligo di riservatezza

Ciascuna delle parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere sia tecnico sia scientifico di pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

Art. 7

Luogo delle attività

Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno nelle sedi dei contraenti, nonché sui luoghi che si renderanno necessari. Ai laboratori e ai locali dei contraenti potranno accedere gli incaricati che collaborano alle attività del presente accordo.

Il personale di una delle parti che si rechi presso l'altra per l'esecuzione delle attività previste nella presente convenzione è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la sede dove viene svolta l'attività.

L'attività svolta dal personale indicato da ciascuna delle parti non comporta l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra parte ed il personale stesso manterrà a tutti gli effetti, ove esistente, il proprio rapporto di lavoro con il rispettivo ente.

Art. 8

Utilizzo e pubblicazione dei risultati

Nell'ambito della presente Convenzione l'OPD e la SNS si impegnano a promuovere di comune accordo a promuovere la diffusione dei risultati attraverso: pubblicazioni, stampa, convegni, seminari, corsi di formazione ecc. con modalità da stabilire di volta in volta fra le parti.

L'uso del nome e/o del logo delle Parti da parte di terzi dovrà essere espressamente autorizzato.

Art. 9

Proprietà intellettuale

Le parti convengono che l'OPD e la SNS abbiano la proprietà intellettuale congiunta dei progetti realizzati nel corso delle attività condotte nell'ambito della presente convenzione e possano quindi utilizzarli per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 10

Durata

La presente convenzione ha una durata triennale a decorrere dalla data di stipula. Alla scadenza essa potrà essere rinnovata, previo accordo fra le parti. In ogni caso le parti assicureranno il completamento delle attività in corso relative ai contratti già stipulati.

Art. 11

Arbitrato

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà deferita alla competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati: i primi due, uno da ciascuna delle due parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Il Presidente del Tribunale di Pisa provvederà pure alla nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro 20 giorni dalla notifica della nomina del primo.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art.12

Disposizioni generali

Il presente atto, redatto in duplice originale uno per ciascuna parte, verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86 e le spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto confermato e sottoscritto

Per l'OPD, la Direttrice *Dott. Cristina Acidini Luchinat* _____
Firenze,

Per la SNS il Direttore *Prof. S. Settis*, _____
Pisa,

Ai sensi dell'art. 1341 cod civ, per approvazione dell'art. 12 – Arbitrato

Per l'OPD, la Direttrice *Dott. Cristina Acidini Luchinat* _____
Firenze,

Per la SNS il Direttore *Prof. S. Settis*, _____
Pisa,